DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1991

concernente la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (SPES)

(91/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

in cooperazione con il Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che con la decisione 89/118/CEE [4] il Consiglio ha adottato un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (1989-1992); che ai sensi dell'articolo 5 della suddetta decisione la Commissione è autorizzata a negoziare accordi con paesi terzi, in particolare con i paesi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, al fine di associarli integralmente o parzialmente al suddetto piano di incentivazione;

considerando che con la decisione 87/177/CEE [5] il Consiglio ha approvato la conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e, tra gli altri, la Repubblica di Finlandia;

considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (SPES),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un piano europeo di incentivazione per le scienze economiche (SPES).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 10 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

---

(1) GU n. C 148 del 16. 6. 1990, pag. 7.
(2) GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 74 e decisione del 24 gennaio 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 37.
(4) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 43.
(5) GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 29.